



Milano, 28 Settembre 2019

BREVE MEMORANDUM SULLA CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Di seguito una breve guida sulle incentivazioni di carattere fiscale per la installazione di impianti fotovoltaici da parte di clienti residenziali.

La detrazione fiscale

Il cliente residenziale che richieda la installazione di un impianto fotovoltaico sulla sua abitazione ha diritto di detrarre dall'Irpef il 50 % del costo sostenuto, includendo nel costo anche le eventuali prestazioni professionali.

La detrazione è utilizzabile in 10 quote annuali di uguale importo. Se il cliente non risulta avere imposte da cui detrarre tale costo nel periodo d'imposta l'importo della detrazione in eccesso non sarà rimborsabile.

Se dunque un cliente spende Euro 5500 avrà il diritto di detrarre 275 Euro dall'IRPEF di ciascun anno per 10 anni.

Se non vi sarà una proroga per legge per le installazioni successive al 31 Dicembre 2019, l'importo della detrazione sarà diminuito al 36 % dei costi. Sino ad oggi tutti gli anni la possibilità di usare la detrazione del 50 % è stata prorogata con legge prima della fine dell'anno solare.

La cessione del beneficio fiscale

In alternativa al meccanismo di cui sopra l'Articolo 10 comma 3-ter del Decreto Legge 4 Giugno 2013, n. 63 ha previsto per il beneficiario della detrazione la possibilità di trasferire il corrispondente credito ai suoi fornitori diretti e indiretti, quindi sia al proprio installatore, che ai soggetti che hanno fornito i materiali o i servizi necessari alla installazione all'installatore.

La cessione del credito occorre che sia concordata con il fornitore. Il cliente non può infatti imporre al fornitore di rendersi cessionario del credito d'imposta derivante dalla detrazione.

La cessione deve inoltre essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per l'intervento che danno diritto alla detrazione.

La cessione del credito d'imposta rappresenta per il cliente un grosso vantaggio finanziario, perché gli permette di diminuire il suo esborso immediato.

Con la cessione il cliente residenziale attribuisce al suo fornitore o subfornitore la possibilità di compensare da tutte le proprie imposte e contributi previdenziali lo stesso importo che il cliente residenziale avrebbe potuto detrarre dall'IRPEF oggi anno.



Dunque, nell'esempio di cui sopra di un impianto con un costo di Euro 5.500, il fornitore che compra il beneficio rendendosi cessionario del credito corrispondente alla detrazione, avrà a disposizione ogni anno 275 Euro che potrà compensare con quanto dovuto al fisco a titolo di imposta sui redditi, contributi, iva, accise.

Nel caso in cui la quota di credito d'imposta ecceda l'ammontare delle imposte dovute, il fornitore potrà utilizzare l'eccedenza non utilizzata in compensazione negli anni successivi, ma non potrà in ogni caso chiederne il rimborso.

La cessione del beneficio richiede l'accordo tra il cliente ed il fornitore ed il relativo corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti. Tale corrispettivo non coincide necessariamente con l'importo complessivo del beneficio fiscale, ma ben può avere un valore minore, tenendo presente che il valore attuale del beneficio fiscale per il fornitore sarà inferiore al valore del credito ceduto. Il valore attuale di 275 Euro all'anno per 10 anni non coincide a condizioni di mercato con l'ammontare complessivo del credito ceduto di 2750 Euro, perché bisogna tenere conto degli oneri finanziari.

A fronte della cessione del credito, il cliente potrà utilizzare il corrispettivo per la cessione a parziale pagamento del costo dell'intervento e versare al fornitore che ha effettuato l'intervento il relativo saldo.

La fattura emessa dal fornitore dovrà comunque esporre l'importo complessivo dovuto per l'intervento.

Di seguito un esempio:

Nel caso di cui sopra dell'impianto che ha un costo ivi inclusa di Euro 5.500, l'imponibile in fattura sarà di Euro 5.000, l'IVA di Euro 500.

Se il cliente cede al fornitore il beneficio fiscale di 275 Euro all'anno per un corrispettivo di 2000 Euro, il bonifico sarà di $5.500 - 2000 = 3500$.

La ritenuta d'acconto dell'8% verrà applicata su 2.868,85 Euro, ossia sull'importo di 3500 Euro del bonifico al netto dell'IVA che verrà calcolata dall'intermediario applicando l'aliquota più alta (22%).

Se invece il credito verrà ceduto a un fornitore indiretto (subfornitore) o se il fornitore preferisce separare il pagamento della fattura dal pagamento del beneficio fiscale, il cliente pagherà l'intero importo della fattura e riceverà dal subfornitore/fornitore un pagamento pari al prezzo del beneficio fiscale. Quindi nell'esempio di prima il cliente pagherà Euro 5.500 all'installatore che ha eseguito la fornitura chiavi in mano e riceverà un pagamento di Euro 2000 dal subfornitore/fornitore.

Chi acquista il beneficio fiscale può godere direttamente di tale beneficio in compensazione delle proprie imposte e contributi ovvero a sua volta cederlo, a un proprio fornitore di beni e servizi, che a sua volta non potrà però nuovamente cederlo.

Il beneficio fiscale non può essere ceduto a banche e intermediari finanziari.

Riferimenti utili per l'approfondimento della disciplina sono:



Agenzia delle Entrate: Provvedimento 31 Luglio 2019, prot: 660057;
Agenzia delle Entrate: Provvedimento 18 aprile 2019, prot. 100372.
Risposta a interpello n. 309/2019 dell'Agenzia delle Entrate

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

Studio legale Sani Zangrado

